

COMUNE DI MONTEFINO

STATUTO

Delibera n. 56 del 20/5/1995

TITOLO I[^] IL COMUNE

CAPO I^o PRINCIPI GENERALI

Art. 1	AUTONOMIA DEL COMUNE
---------------	-----------------------------

1. Il Comune rappresenta la Comunità locale, cura i suoi interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico.

2. Ha autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

3. E' titolare di funzioni e poteri propri esercitati secondo i principi e nei limiti della Costituzione, delle leggi e dello statuto. Esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.

4. Sostiene le libere forme associative, la loro costituzione e il loro potenziamento; favorisce la partecipazione e attua forme di consultazione della popolazione, promuove la discussione ed il confronto sui problemi connessi con la realizzazione dei propri fini istituzionali e dei programmi, nonché con la gestione dei servizi. Garantisce la pubblicità degli atti dell'amministrazione comunale e l'accesso ai documenti amministrativi da parte dei cittadini nonché l'accesso alle strutture e ai servizi da parte delle organizzazioni di volontariato e delle altre associazioni.

5. Ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) La tutela e la promozione dei diritti dei cittadini; la pari opportunità giuridica, sociale ed economica della donna;

b) La tutela e la promozione dei diritti di partecipazione dei cittadini;

c) Il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio territorio e nella comunità nazionale;

d) La valorizzazione e il recupero delle tradizioni e consuetudini locali;

e) L'esercizio in cooperazione con i Comuni vicini, prioritariamente attraverso la Comunità Montana, delle proprie funzioni e dei servizi di competenza al fine di raggiungere una maggiore efficienza ed utilità sociale degli stessi;

f) La promozione di forme di Unione coi Comuni contermini, appartenenti alla stessa Provincia, per esercitare congiuntamente funzioni e servizi propri;

g) La promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

h) Il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone, in grado di affrontare situazioni di disagio sociale e personale anche con la collaborazione delle organizzazioni di volontariato;

i) L'effettività del diritto allo studio ed alla cultura.

6. L'organizzazione delle strutture è diretta a realizzare l'efficienza degli Uffici e dei Servizi e si basa su criteri che individuano le responsabilità degli organi e del

personale, attuando il principio della separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi.

7. Il Comune concorre, in modo autonomo alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede per quanto di propria competenza alla loro specificazione ed attuazione;realizza la propria finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

Art. 2	SEDE, TERRITORIO, STEMMA E GONFALONE
---------------	---

1. Il Comune di Montefino ha una propria comunità ed un proprio territorio, esteso Kmq. 18, individuato nei modi di legge e suddiviso nella frazione di Villa Bozza e nelle contrade di San Michele Crocetta S.Maria Floriano Marciano Case Sparse Muraglie Fontana Manzitti e confina con i seguenti Comuni limitrofi: Castiglione Messer Raimondo Cellino Attanasio Atri e Castilenti.

2. Il Comune ha sede nel Capoluogo. Gli organi del Comune eccezionalmente e in casi di evidente necessità, possono riunirsi anche in sedi diverse dal Capoluogo.

3. Il Comune di Montefino ha un proprio stemma e un proprio gonfalone di cui ai bozzetti allegati al presente Statuto.

4. Nei successivi articoli il Comune di Montefino sarà indicato con la parola Comune.

Art. 3	FUNZIONI
---------------	-----------------

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quando espressamente attribuito ad altri Enti dalla legge statale o regionale.

2. Il Comune per l'esercizio di funzioni proprio delegate può attuare forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

3. Il Comune esercita le funzioni che gli vengono trasferite o delegate a condizione che le spese sostenute siano a totale carico dell'Ente delegante.

A tal fine il Comune riconosce poteri di indirizzo, coordinamento e controllo.

Art. 4	COMPITI DEL COMUNE PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE
---------------	---

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare e svolge le ulteriori funzioni amministrative per i servizi di competenza statale affidate dalla legge secondo i rapporti finanziari e le risorse da queste regolate.

2. Le funzioni di cui al presente articolo fanno capo al Sindaco quale Ufficiale di Governo.

TITOLO II^A	L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE
CAPO I[°]	ORGANI – CONSIGLIERI –

Art. 5	ORGANI DEL COMUNE
---------------	--------------------------

1. Sono Organi del Comune: Il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, il Sindaco

Art. 6	IL CONSIGLIERE COMUNALE
---------------	--------------------------------

1. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione degli eletti.

Art. 7	IL CONSIGLIERE ANZIANO
---------------	-------------------------------

1. Il Consigliere Anziano è il Consigliere Comunale che ha riportato più voti al momento della elezione del Consiglio e, in caso di parità di voti, il più anziano di età.

2. Dispone la convocazione del Consiglio Comunale per l'elezione del Sindaco e della Giunta; la prima convocazione è disposta entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza.

3. Presiede l'adunanza di cui al comma precedente.

Art. 8	POTERI DEL IL CONSIGLIERE COMUNALE
---------------	---

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto ad ottenere dagli uffici nonché dalle Aziende ed Enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato.

2. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

3. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno diritto di interrogazione, interpellanza, mozione, emendamento, che esercitano nelle forme previste dal Regolamento. La risposta all'interrogazione o all'interpellanza è obbligatoria.

4. Il diritto di iniziativa si esercita altresì sotto forma di proposta al Sindaco che, acquisiti i pareri di cui all'articolo 53 della legge n. 142 del 1990, la sottopone all'esame del Consiglio.

5. Il Consigliere Comunale, inoltre, ha diritto al rilascio di copia dei documenti amministrativi nei modi e con i limiti indicati dal regolamento e salve le vigenti disposizioni in materia.

Art. 9	INDENNITA' DEI CONSIGLIERI COMUNALI
---------------	--

1. L'indennità dei Consiglieri Comunali è stabilita dalla legge.

Art. 10	GRUPPI CONSILIARI
----------------	--------------------------

1. i Consiglieri si costituiscono in gruppi composti a norma di Regolamento da uno o più componenti.

2. Il Capogruppo consiliare è individuato dal gruppo consiliare cui appartiene, nella prima seduta utile successiva a quella in cui si ha l'elezione degli organi comunali. In caso di mancata designazione, i Capigruppo sono identificati nei Consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

Art. 11	COMMISSIONI
----------------	--------------------

1. Per il miglior esercizio delle funzioni, il Consiglio può avvalersi di Commissioni costituite nel proprio seno, assicurando la partecipazione della Minoranza.

2. Le Commissioni saranno disciplinate nei poteri, nella organizzazione e nell forme di pubblicità dei lavori da apposito Regolamento.

3. E' obbligatoria la costituzione di una Commissione permanente di vigilanza e trasparenza sull'attività amministrativa. Essa, disciplinata da apposito Regolamento, sarà composta da 5 membri esterni il Consiglio Comunale: 3 riservati alla Maggioranza e 2 riservati alla Minoranza.

CAPO II°	IL CONSIGLIO COMUNALE
-----------------	------------------------------

Art. 12	FUNZIONI DI INDIRIZZO E CONTROLLO DEL CONSIGLIO
----------------	--

1. Il Consiglio Comunale é l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

2. La potestà di indirizzo e controllo politico e amministrativo, attribita al Consiglio, si esplica in via generale e fondamentale nell'esprimere contestualmente linea e compagine di governo del Comune, legittimando quest'ultima a portare ad attuazione il programma in tal modo definito.

3. Le ulteriori funzioni di indirizzo e controllo politico e amministrativo sono esplicate dal Consiglio:

a) nel decidere su proposte di atti regolamentari o amministrativi sottoposti dalla Giunta alla deliberazione assembleare nelle materie e sulle questioni riservate alla competenza consiliare;

b) nell'esercitare, in sede di adozione di atti programmatici, l'iniziativa di far sottoporre a controllo di legittimità le deliberazioni della Giunta, attuative di atti concernenti questioni giuridicamente controverse o richiedenti particolari cautele;

c) nel votare la sfiducia costruttiva nei confronti del Sindaco e della Giunta e degli amministratori delle Aziende speciali e delle Istituzioni;

d) nel valutare le risposte degli organi di governo alle interrogazioni ed alle interpellanze;

e) nel dibattere le questioni poste all'ordine del giorno di sedute convocate su richiesta del quinto dei consiglieri e nel votare le conseguenti mozioni;

f) nel valutare e dibattere la relazione con la quale la Giunta riferisce annualmente sulla propria attività e nel votare la conseguente mozione.

Art. 13	ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO
----------------	-----------------------------------

1. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali;

a) ATTI NORMATIVI:

- 1) gli Statuti dell'Ente e delle Aziende speciali;
- 2) i Regolamenti, compresi anche quelli previsti da diverse disposizioni di legge;
- 3) l'approvazione degli atti costitutivi e dei regolamenti delle Unioni di Comuni;
- 4) l'ordine degli Uffici e dei servizi;
- 5) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale;
- 6) le piante organiche e le relative variazioni;
- 7) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione nel rispetto delle norme statutarie;

b) ATTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PROGRAMMAZIONE SOCIO ECONOMICA:

- 8) i piani urbanistici e i programmi annuali e pluriennali di attuazione, le eventuali deroghe ad esse, nonché tutti i pareri da rendere in dette materie; le proposte da presentare alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione ai sensi dell'articolo 15 della legge 142 del 1990;
- 9) le relazioni revisionali e programmatiche;
- 10) i programmi in genere;
- 11) i programmi annuali e pluriennali di opere pubbliche;
- 12) i piani finanziari di opere pubbliche;
- 13) la ratifica di programma degli accordi di programma ex articolo 27 legge 142 del 1990 per l'attuazione di opere o di interventi di rilevante entità adottate dal Sindaco quando comportino variante agli strumenti urbanistici;
- 14) I bilanci annuali e le relative variazioni;
- 15) L'approvazione di piani commerciali di cui alla legge 11.6.1971 numero 426 ed alla legge 19.5.1976 numero 398 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in materia di mercati;
- 16) L'approvazione dei provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, nonché dei piani di risanamento previsti per i Comuni e gli Enti dissestati;
- 17) I provvedimenti per il controllo e l'eventuale riequilibrio della gestione di cui all'articolo 1/bis della legge 9/8/1986 numero 488;
- 18) La ratifica delle deliberazioni adottate in via d'urgenza dalla Giunta in materia di variazione di bilancio e storno di fondi;

c) ATTI ORGANIZZATIVI GENERALI:

- 19) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comune e Provincia; la Costituzione e la modificazione di forme associative; l'assunzione diretta di pubblici Servizi; la partecipazione dell'Ente locale a società di capitali; l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

d) ATTI D'INVESTITURA

- 20) la convalida dei Consiglieri;
- 21) la presa d'atto delle dimissioni dei Consiglieri; la pronuncia di decadenza degli

Stessi e, quando possibile, la relativa surroga;

- 22) l'elezione del Sindaco e della Giunta sulla base del Documento Programmatico;
- 23) la mozione di sfiducia costruttiva;
- 24) la revoca e la sostituzione di Assessori cessati per qualsiasi causa;
- 25) la costituzione di commissioni;
- 26) l'elezione delle Commissioni comunali (elettorale, edilizia, per il commercio ed altre disciplinate da leggi speciali);
- 27) la nomina e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dalla elezione della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico;
- 28) la nomina del Revisore del conto;

e) ATTI DI INDIRIZZO GENERALE:

- 29) gli indirizzi da osservare da parte delle Aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune;
- 30) gli indirizzi di coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche;

f) ATTI DI CONTROLLO GENERALE

- 31) la relazione annuale della Giunta sulla propria attività
- 32) il conto consuntivo;
- 33) le verifiche sull'attività gestionali delle Aziende e delle Istituzioni;

g) ATTI PRINCIPALI DI GESTIONE

- 34) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
- 35) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;
- 36) la contrazione dei mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;
- 37) le spese che impegnino i bilanci per gli anni successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione di beni e servizi a carattere continuativo;
- 38) gli acquisti e le alienazioni immobiliari o le relative permutate, gli appalti e le concessioni, che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o quando, comunque, non rientrino nell'attività di ordinaria amministrazione di funzione e di servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari. All'uopo si precisa che con il termine appalti si fa riferimento tanto agli appalti e contratti di diritto privato che a quelli di diritto pubblico. Sono considerati atti di ordinaria amministrazione tutti quelli riguardanti il miglioramento, la conservazione dei beni patrimoniali ed il loro normale sfruttamento, in particolare si considerano di ordinaria amministrazione i seguenti: l'alienazione di frutti naturali e civili o crediti; la locazione di beni immobili, la riscossione di rendite e tributi, l'acquisto di oggetti necessari all'amministrazione del patrimonio ed al normale funzionamento degli uffici; le assicurazioni contro i danni; le transazioni e conciliazioni relative a beni mobili nonché i casi analoghi a quelli sopra indicati.

2. La precedente elencazione di competenze è puramente esemplificativa di quanto disposto dall'articolo 32 della legge 142 del 1990 e dagli articoli della legge di riforma delle autonomie locali, nonché delle altre funzioni attribuite al Consiglio da leggi anteriori e che per materia o contenuti presentino spiccati caratteri di analogia con le specifiche attribuzioni consiliari previste nel testo di riforma.

Art. 14	ELEZIONI E DURATA IN CARICA
----------------	------------------------------------

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.

Art. 15	PRIMA ADUNANZA
----------------	-----------------------

1. Nella prima adunanza del Consiglio Comunale si procede alla convalida degli eletti ed alla elezione del Sindaco e degli Assessori sulla base del documento programmatico e, in ogni caso, a norma dell'articolo 34 della legge 142 del 1990.
2. Il Consigliere Anziano convoca la prima adunanza del Consiglio Comunale neo eletto, entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta.
3. Le sedute sono presiedute dal Consigliere Anziano fino alla nomina del Sindaco e della Giunta.
4. La seduta è pubblica e la votazione è palese.

Art. 16	CONVOCAZIONE
----------------	---------------------

1. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che a tal fine stabilisce l'ordine del giorno e la data.
2. In caso di vacanza del Sindaco, il Consiglio è convocato dal Consigliere Anziano entro dieci giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza.
3. Il Sindaco provvede a convocare il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando ne faccia istanza un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. A tal fine, i richiedenti devono allegare alla istanza il testo delle proposte di deliberazioni o delle mozioni da discutere.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio Comunale, previa diffida, provvede il Prefetto.
5. Il Consiglio Comunale si riunisce altresì su iniziativa del Comitato Regionale di Controllo e del Prefetto nei casi previsti dalla legge.
6. Il Regolamento stabilisce termini e modalità di convocazione del Consiglio Comunale.

1. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche.
2. Si procede in seduta segreta quando si tratti di questioni concernenti persone e cioè importino apprezzamenti o giudizi sulle qualità morali, sulle condizioni economiche, sulla condotta pubblica e privata e sulle capacità personali di chiunque.

1. L'attività del Consiglio è disciplinata da un Regolamento.
2. Il Consiglio è riunito validamente con l'intervento della metà dei Consiglieri assegnati, salve le maggioranze qualificate espressamente richieste dalla legge e dal presente Statuto.
3. In seconda convocazione, che ha luogo in un giorno diverso da quello stabilito per la prima convocazione, l'adunanza è valida purché vengano almeno quattro Consiglieri.
4. Il Consiglio delibera a votazione palese ed a maggioranza dei votanti.
5. Per le deliberazioni concernenti persone, come specificato all'articolo 17 del presente Statuto, il voto è segreto. Può altresì procedersi a votazione segreta anche su altre materie purché la eventuale proposta venga prioritariamente approvata dal Consiglio Comunale a votazione palese e a maggioranza dei votanti.
6. Nelle votazioni palesi, i Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
7. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti.
8. Nel numero fissato da qualsiasi disposizione per la validità delle adunanze non vanno computati i Consiglieri che si allontanano dalla sala delle riunioni prima della votazione per qualsiasi motivo.
9. La votazione palese può avvenire per alzata di mano o per alzata e seduta. L'astensione può essere dichiarata verbalmente, così pure le eventuali dichiarazioni di voto.
10. I Consiglieri hanno diritto di intervento in ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio.
11. Le modalità di svolgimento delle operazioni di cui ai precedenti punti 9 e 10 sono stabilite dal Regolamento.
12. Di ogni seduta del Consiglio è redatto il verbale secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
13. Il Consiglio può adottare deliberazioni munite di pareri negativi purché siano motivate le ragioni che inducono l'organo in contrario avviso.

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero pari di assessori non superiore a due.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice Sindaco. Possono essere nominati Assessori cittadini non facenti parte del Consiglio in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.
3. Gli Assessori non facenti parte del Consiglio assistono ai lavori dello stesso con facoltà di prendere la parola e presentare emendamenti nelle materie di loro competenza, senza concorrere a determinare il numero legale per la validità della adunanza e senza esprimere il voto sulle deliberazioni consiliari. Hanno diritto allo stesso modo dei Consiglieri Comunali, di accedere alle informazioni e di depositare proposte rivolte al Consiglio. Non possono presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni.

1. La Giunta e il Sindaco sono eletti dal Consiglio Comunale nella prima adunanza, subito dopo la convalida.
2. L'elezione deve avvenire comunque entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza ovvero, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.
3. L'elezione avviene sulla base di un documento, sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune, contenente il programma da attuare, la lista dei candidati alle cariche di Sindaco e di Assessore, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Sindaco.
4. Il documento programmatico viene depositato almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione del Consiglio, a cura di uno dei Consiglieri che lo ha sottoscritto, presso l'ufficio del Segretario comunale che ne rilascia ricevuta. Qualora il Consiglio non risulti convocato, copia del documento programmatico è consegnata, entro ventiquattro ore, al Consigliere Anziano affinché convochi il Consiglio entro dieci giorni e comunque in tempi utili per il rispetto delle scadenze fissate dall'articolo 34 della legge 142 del 1990.
5. L'elezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. A tale fine vengono indette tre successive votazioni da tenersi in distinte sedute entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza predetta il Consiglio viene sciolto a norma dell'articolo 39 comma 1 lettera b numero 1 della legge 142 del 1990.
6. La convocazione del Consiglio Comunale per l'elezione del Sindaco e della Giunta è disposta dal Consigliere Anziano. La prima convocazione è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza.
7. Le adunanze di cui al comma 5 del presente articolo sono presiedute dal Consigliere Anziano.

8. Le deliberazioni di nomina del Sindaco e della Giunta diventano esecutive entro tre giorni dall'invio al Comitato Regionale di Controllo, ove non intervenga l'annullamento per vizio di legittimità.

Art. 21	INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO O DI ASSESSORE
----------------	--

1. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.
2. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta Comunale ascendenti e discendenti, fratelli, congiunti, affini di primo grado, adottandi e adottati.

Art. 22	ASSESSORE ANZIANO
----------------	--------------------------

1. Il primo nominato fra gli assessori elencati nel documento programmatico di cui all'articolo 20 comma 3 del presente Statuto svolge le funzioni di Assessore Anziano.
2. L'Assessore Anziano sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento, sempre che questi non abbia designato il Vice Sindaco.
3. In caso di assenza o impedimento dell'Assessore Anziano si segue l'ordine degli Assessori secondo l'elenco di cui al comma 1 del presente articolo ed in caso di loro mancanza o impedimento subentra il Consigliere Anziano.
4. Se l'Assessore Anziano è cessato dalla carica per dimissioni, revoca o altra causa, il Consiglio, all'atto dell'elezione del sostituto, individua anche che svolge le funzioni di Assessore Anziano.
5. Gli Assessori estranei al Consiglio Comunale non possono svolgere le funzioni di Assessore Anziano o Vice Sindaco.

Art. 23	DURATA IN CARICA E SURROGA
----------------	-----------------------------------

1. Il Sindaco e gli Assessori rimangono in carica fino all'insediamento dei successori.
2. In caso di cessazione dalla carica di Sindaco per morte, decadenza o rimozione ne assume provvisoriamente le funzioni il Vice Sindaco, se si è provveduto alla sua designazione, oppure l'Assessore Anziano e si fa luogo al rinnovo integrale della Giunta nei termini e con le modalità di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 20 del presente Statuto. Dalla data dell'evento o della deliberazione dichiarativa della decadenza o della comunicazione del provvedimento di rimozione decorrono i termini di cui all'articolo 39 comma 1 lettera b numero 1 della legge 142 del 1990.
3. In caso di cessazione dalla carica di Assessore per qualsiasi causa, il Sindaco dispone l'assunzione provvisoria delle funzioni da parte sua o di altro Assessore.
4. In quest'ultima ipotesi, il Sindaco propone al Consiglio Comunale, nella prima seduta immediatamente successiva, il nominativo di chi surroga l'Assessore cessato dalla carica. L'elezione, da tenersi a scrutinio palese, avviene a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
5. Nell'ipotesi di impedimento temporaneo di un assessore ne assume le funzioni il Sindaco.

Art. 24	REVOCA DELLA GIUNTA
----------------	----------------------------

1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
3. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta; deve contenere la proposta di nuove linee politico amministrative, di un nuovo Sindaco e di una nuova Giunta in conformità a quanto previsto dall'articolo 20 del presente Statuto.
4. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione presso l'ufficio del Segretario comunale.
5. Se il Sindaco non procede alla convocazione del Consiglio Comunale nel termine previsto dal precedente comma vi provvede il Prefetto, previa diffida.
6. La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è pubblica. Il Sindaco e gli Assessori partecipano alla discussione ed alla votazione.
7. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.
8. La sfiducia costruttiva nonché la revoca e la sostituzione nelle forme indicate dall'articolo 28 del presente Statuto si applicano anche agli Amministratori di Aziende speciali e di Istituzioni dipendenti o sottoposte a Vigilanza, eletti dal Consiglio Comunale.

Art. 25	DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI
----------------	---

1. Le dimissioni del solo Sindaco o di oltre la metà degli Assessori determinano la cessazione dalla carica dell'intera Giunta.
2. Le dimissioni sono presentate per iscritto, depositate presso l'ufficio del Segretario comunale ed acquisite al protocollo comunale: da tale data decorre il termine dei sessanta giorni di cui all'articolo 39 comma 1 lettera b numero 1 della legge 142 del 1990.
3. Si fa luogo al rinnovo integrale della Giunta nei termini e con le modalità di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 20 del presente Statuto.
4. La Giunta dimissionaria resta in carica sino all'insediamento della nuova.

Art. 26	DIMISSIONI DI SINGOLI ASSESSORI
----------------	--

1. Le dimissioni dei singoli componenti la Giunta, sono indirizzate al Consiglio Comunale e presentate e depositate presso l'ufficio del Segretario comunale. Hanno effetto solo dopo che il Consiglio ne ha preso atto secondo le norme del Regolamento.

2. Alla sostituzione provvede il Consiglio Comunale nella stessa seduta di presa d'atto, su proposta del Sindaco e con le modalità indicate al comma 4 dell'articolo 23 del presente statuto.

Art. 27	DECADENZA, RIMOZIONE E SOSPENSIONE DEGLI AMMINISTRATORI
----------------	--

1. La decadenza dalla carica di Sindaco o di Assessore avviene per le seguenti cause:
 - a) sopravvenienza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
 - b) sopravvenienza di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di Assessore;
 - c) negli altri casi previsti dalla legge.
2. L'Assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo decade dalla carica.
3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 7 della legge 23/4/1981 numero 154, La decadenza é pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso i termini di 10 giorni dalla notificazione giudiziale della proposta di decadenza. Per tale notifica provvede il Sindaco obbligatoriamente entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, il Sindaco, i componenti del Consiglio e o della Giunta possono essere rimossi quando compiono atti contrari alla Costituzione o per gravi motivi di ordine pubblico o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13/9/1982 numero 646 e successive modificazioni ed integrazioni o sottoposti a misura di prevenzione e sicurezza.
5. In attesa del decreto, il Prefetto può disporre la sospensione degli Amministratori di cui al comma precedente, qualora sussistono motivi di grave ed urgente necessità.
6. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 15 della legge 19/3/1990 numero 55.
7. In caso di pronuncia di decadenza e di rimozione degli Amministratori trova applicazione il disposto dell'articolo 23 del presente Statuto.

Art. 28	REVOCA DEGLI ASSESSORI
----------------	-------------------------------

1. L'Assessore può essere revocato per deliberazione del Consiglio Comunale su motivata proposta per iscritto del Sindaco.
2. La seduta deve aver luogo dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale della proposta di revoca all'interessato.
3. Per la validità della votazione, espressa per scrutinio palese, occorre la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
4. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 23 del presente Statuto.

Art. 29**FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA**

1. L'attività della Giunta è collegiale.
2. Gli Assessori, raggruppati per settori omogenei, sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione Comunale
3. Le attribuzioni dei singoli Assessori sono stabilite, su proposta del Sindaco, con apposita deliberazione adottata nella prima adunanza della Giunta dopo la sua elezione.
4. Il Sindaco conferisce ad uno degli Assessori le funzioni di Vice Sindaco, al fine di garantire la sostituzione del Sindaco in caso di sua assenza o impedimento o di vacanza alla carica nella ipotesi di cui all'articolo 23 comma 2 del presente Statuto.
5. In assenza del Sindaco o del Vice Sindaco ne fa le veci l'Assessore Anziano.
6. Le attribuzioni di cui al precedente comma 3 possono essere modificate con analogo atto deliberativo.
7. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale e attribuzione della Giunta e le successive modifiche.
8. La Giunta Comunale è convocata dal Sindaco, a cui spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, senza formalità.
9. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
10. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
11. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli assessori assegnati.

Art. 30**COMPETENZE DELLA GIUNTA**

La Giunta Comunale compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco e del Segretario. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge funzione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

2. La Giunta provvede, con finalità di efficienza ed equilibrio finanziario, alla gestione amministrativa, economica e patrimoniale ivi compresa quella del personale, fatti salvi i poteri espressamente riservati al Consiglio Comunale.
3. Compete alla Giunta:
 - a) la predisposizione degli atti di competenza del Consiglio;
 - b) la materia delle liti attive e passive, delle rinunce e delle transazioni;
 - c) l'ordinaria amministrazioni di funzioni e servizi. Competono parimenti alla Giunta, anche nelle ipotesi in cui non costituiscano atti di ordinaria amministrazione, gli acquisti

e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni purché previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale o che ne costituiscano mera esecuzione;

d) i progetti relativi a singole opere pubbliche compresi nei programmi approvati dal Consiglio;

e) le spese relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi;

f) i contributi, le indennità, i compensi, i rimborsi, le esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi;

g) i provvedimenti riguardanti le assunzioni, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale, fermo restando le competenze riservate al Consiglio Comunale o attribuite al Sindaco;

h) la vigilanza su Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti o controllati dal Comune;

i) ogni altro atto che non rientra nelle competenze del Sindaco;

l) la trasmissione o meno al Consiglio delle proposte di specifica deliberazione redatte dai Consiglieri Comunali di cui al precedente articolo 8.

4. La Giunta in sede di adozione di una deliberazione, ha facoltà di disporre la sottoposizione all'esame dell'Organo di Controllo ai sensi dell'articolo 454 comma 1 della legge 142 del 1990.

5. La Giunta può adottare in via d'urgenza le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza.

6. L'annuale relazione al Consiglio di cui al comma 1 del presente articolo viene presentata nella seduta avente all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio preventivo.

7. La Giunta può adottare deliberazioni munite di pareri negativi purché siano motivate le ragioni che inducono l'organo in contrario avviso.

Art. 31	COMPETENZE DEL SINDACO
----------------	-------------------------------

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione Comunale, sovrintende all'andamento generale dell'Ente. Provvede a dare impulso e coordinare l'attività degli altri organi comunali. Dirige l'attività della Giunta, mantenendo l'unità di indirizzo politico amministrativo e assicurando la rispondenza agli atti di indirizzo del Consiglio. Rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge.

2. Il Sindaco provvede a:

a) convocare e presiedere il Consiglio Comunale e la Giunta, eseguire le rispettive deliberazioni, tutelare le prerogative dei Consiglieri e garantire l'esercizio delle loro funzioni;

b) esercitare le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti e sovrintendere all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate ai Comuni;

c) sovrintendere al funzionamento dei Servizi e degli Uffici, impartire le direttive al Segretario Comunale ed ai responsabili dei servizi, con particolare riferimento all'adozione di criteri organizzativi che assicurino la individuazione delle responsabilità e efficienza degli Uffici e dei Servizi;

d) rappresentare il Comune nell'assemblea dei Consorzi comunali e provinciali per la gestione associata di uno o più servizi. Egli può nominare per detta incombenza un proprio delegato, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio nella prima seduta

successiva e presentando contestualmente il curriculum del delegato. Nelle stesse forme può revocare la delega nominando contestualmente il nuovo delegato;

e) promuovere la conclusione degli Accordi di programma e svolgere gli altri compiti connessi;

f) proporre al Consiglio, che delibera nella stessa seduta, la revoca, su sua iniziativa, di Assessori e la sostituzione di singoli componenti la Giunta dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa;

g) vietare l'esibizione degli atti dell'Amministrazione Comunale ai sensi dell'articolo 52 del presente Statuto;

h) esercitare le azioni possessorie e cautelari nell'interesse del Comune;

i) indire le conferenze dei servizi;

l) irrogare le sanzioni disciplinari più gravi della censura, sentita la Commissione Disciplinare;

m) sospendere cautelativamente, nei casi gravi, i dipendenti comunali.

Il Sindaco altresì provvede, tenuto conto che il Comune è privo di organi burocratici dirigenti a :

n) stipulare i contratti;

o) presiedere le commissioni giudicatrici dei concorsi per la copertura dei posti vacanti in organico;

p) presiedere tutte le Commissioni di gara o di concorso, comprese quelle per l'aggiudicazione di appalti o forniture; q) espletare le procedure di appalto e di concorso di cui alle precedenti lettere o) e p).

3. Il Sindaco può delegare con specifici provvedimenti i responsabili per l'emanazione di tutti gli atti, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, costituenti esecuzione di norme legislative e regolamentari, di atti, programmi e piano, comprese le previsioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi. Tale esecuzione ha luogo nei casi in cui l'atto ha natura vincolata oppure comporta una discrezionalità di carattere tecnico.

4. Il Sindaco emana ordinanze in conformità alle leggi e ai Regolamenti. Nelle materie di competenza comunale il Sindaco emana altresì ordinanze per misure eccezionali, relative a situazioni provvisorie di urgente necessità. Qualora siano stati preventivamente approvati i piani o programmi per l'emergenza, l'ordinanza si attiene agli stessi, motivando le eventuali difformità.

5. Il Sindaco provvede inoltre, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici della Amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

6. Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza secondo quando disposto dall'articolo 13 del presente Statuto o comunque entro i sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, il Sindaco, sentiti i Capigruppo consiliari, entro quindici giorni dalla scadenza del termine, provvede alle nomine con proprio atto da comunicare al Consiglio nell'adunanza immediatamente successiva.

7. Il Sindaco o chi ne fa le veci, esercita le funzioni di Ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge.

8. Il Sindaco esercita altresì le funzioni a lui demandate dalle leggi regionali.

9. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti comma 7 e 8 del presente articolo, Il Sindaco si avvale degli Uffici e dei Servizi del Comune.

10. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento dinanzi al Prefetto secondo la formula prevista dall'articolo 11 del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10/1/1957 numero 3. Il Sindaco che rifiuti di giurare nei termini prescritti o che non giuri entro il termine di un mese dalla comunicazione della elezione, salvo il caso di legittimo impedimento, si intende decaduto dall'ufficio.

11. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica da portarsi a tracolla della spalla destra.

12. Il Sindaco può delegare Consiglieri Comunali per la trattazione di un singolo affare o per curare o sovrintendere a funzioni ordinate organizzativamente per materia, nel rispetto del principio di separazione del ruolo politico da quello amministrativo.

Art. 32	PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' DEI PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
----------------	--

1. I provvedimenti sindacali sono pubblicati e diventano esecutivi secondo quanto disposto dalla legge.

TITOLO III^A	L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
CAPO I^o	ORDINAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI

Art. 33	IL SEGRETARIO COMUNALE
----------------	-------------------------------

1. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive del Sindaco da cui dipende funzionalmente, e delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, svolge funzioni di direzione degli Uffici e dei Servizi e ne coordina l'attività per realizzare l'unitarietà dell'azione amministrativa.

2. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta e del Consiglio, è responsabile della istruttoria delle deliberazioni e cura la loro attuazione. Oltre al parere sulle proposte delle deliberazioni di cui all'articolo 54 del presente Statuto esprime il parere in ordine alla legittimità delle questioni sollevate nel corso di dette riunioni.

3. Può rogare i contratti nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale.

4. Presiede le commissioni giudicatrici dei concorsi per la copertura dei posti vacanti in organico; presiede tutte le commissioni per l'aggiudicazione di appalti o di forniture; espleta le procedure di appalto e di concorso.

Art. 34	IL VICE SEGRETARIO
----------------	---------------------------

1. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario Comunale e lo sostituisce nei casi di vacanza, di assenza e di impedimento.

2. Viene nominato per la durata di anni due dal Consiglio Comunale tra i dipendenti che siano inquadrati nella settima qualifica funzionale con voto segreto e che riporti l'approvazione dei tre quinti dei consiglieri assegnati e abbia i requisiti per l'accesso alla carica di Segretario Comunale.

Art. 35	ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
----------------	--

1. Il Regolamento Organico disciplina la dotazione del personale e l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi, in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione secondo i principi di professionalità e responsabilità: Il Regolamento si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al Segretario ai sensi dell'articolo 51 comma 2 della legge 142 del 1990, richiamato dall'articolo 52 comma 3 della legge stessa.

2. Il Segretario Comunale, il Vice Segretario ed i funzionari preposti agli Uffici e ai servizi realizzano gli obiettivi indicati dagli organi del Comune in modo coordinato, in base Ai criteri di autonomia ed economicità di gestione e secondo principi di imparzialità e trasparenza.

Art. 35 bis	PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO PARZIALE
--------------------	--

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 comma 2 del DPCM 17.3.1989 numero 117, il personale dipendente a tempo parziale è autorizzato ad esercitare, al di fuori dell'ambito territoriale dell'Ente dal quale dipende, la libera professione con la conseguente eventuale previa iscrizione all'albo professionale se richiesta, purché non contrastante con gli interessi del Comune.

Art. 36	COLLABORATORI ESTERNI
----------------	------------------------------

1. Il Comune può avvalersi per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

2. Il provvedimento è deposto con deliberazione del Consiglio Comunale che fissa la durata e la retribuzione.

3. Il rinnovo può essere disposto, per una sola volta, con motivata deliberazione dal Consiglio stesso.

Art. 37	COMMISSIONE DI DISCIPLINA
----------------	----------------------------------

1. E' istituita la commissione di disciplina, composta dal Sindaco che la presiede, dal Segretario e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'Ente secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

CAPO II^A	ORDINAMENTO DEI SERVIZI
----------------------------	--------------------------------

Art. 38	SERVIZI PUBBLICI LOCALI
----------------	--------------------------------

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze provvede alla gestione dei Servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I Servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

3. Il Comune gestisce i Servizi pubblici seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una Istituzione o una Azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e opportunità sociali;

c) a mezzo di Azienda speciale, anche per la gestione di più servizi si rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di Istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di Società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

4. Qualora il Comune non ravvisi l'opportunità, la convenienza, l'economicità e l'efficacia, può adottare soluzioni diverse ed articolate per la gestione dei servizi pubblici.

5. Le forme di gestione possono anche essere le seguenti:

a) Le Convenzioni apposite con altri comuni, la Provincia e la Comunità Montana;

b) le Convenzioni particolari con l'Unione Italiana Cechi e con gli altri Enti morali riconosciuti dalla legge che hanno la tutela e la rappresentanza dei mono e pluri minorati, per favorire il superamento dei condizionamenti derivanti dal loro stato di disabilità;

c) I Consorzi apposti tra il Comune e la Provincia o tra Enti locali diversi;

d) L'Unione dei Comuni.

6. Le decisioni di cui al presente articolo su proposta del Sindaco spettano sempre al Consiglio comunale.

SEZIONE I^A	ISTITUZIONI E AZIENDE SPECIALI
------------------------------	---------------------------------------

Art. 39	L'ISTITUZIONE DEI SERVIZI SOCIALI
----------------	--

1. Per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale il Comune può prevedere la costituzione di una apposita Istituzione.

2. L'Istituzione è organismo strumentale del Comune dotato di autonomia gestionale.

3. Organi dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

4. il Direttore è nominato e può essere revocato con delibera di giunta.

5. Il Direttore dell'Istituzione può essere un dipendente comunale o un funzionario non dipendente.
6. Al Direttore e al restante personale relativo all'organismo dell'Istituzione si applicano gli accordi di comparto di cui all'articolo 6 della legge 29 marzo 1983 numero 93 come per gli impiegati del Comune.
7. Lo stato giuridico, il trattamento economico, la disciplina, la formazione del rapporto e la cessazione dell'impiego dei dipendenti dell'Istituzione è del tutto analogo a quello dei dipendenti del Comune.
8. La Commissione di disciplina è composta dal Presidente o suo delegato che la presiede, dal Direttore, e da un dipendente estratto a sorte tra i dipendenti della istituzione. Tale estrazione avverrà ogni triennio.
9. Il Consiglio d'amministrazione, composto da sette membri, su proposta del Sindaco, è eletto dal Consiglio comunale a maggioranza di voti nel rispetto proporzionale della minoranza e dura in carica tre anni. dal seno del Consiglio d'amministrazione si elegge il Presidente entro 45 giorni dall'avvenuta elezione da parte del Consiglio.
10. Il Presidente, dopo eletto, giura nelle mani del Sindaco con la formula di cui all'articolo 11 del D.P.R. 10/1/1957 numero 3.
11. I membri del Consiglio d'amministrazione possono essere totalmente o parzialmente rappresentativi di formazioni sociali o organizzazioni sindacali.
12. La carica di Presidente è incompatibile con quella di Consigliere comunale.
13. La revoca dei membri del Consiglio di amministrazione avviene con le stesse procedure di cui agli articoli 24 e 28 del presente Statuto.
14. In caso di dimissioni, vacanza, incompatibilità, sopravvenute o per qualsiasi altra causa, il Consiglio comunale provvede alla reintegrazione dell'organo collegiale con le stesse procedure e criteri per l'elezione.
15. Dopo la scadenza del triennio e sino alla elezione del nuovo Consiglio d'amministrazione il vecchio Consiglio resta in carica per il principio delle prorogatio e per l'ordinaria amministrazione.

Art. 40	IL FUNZIONAMENTO DELLA ISTITUZIONE PER I SERVIZI SOCIALI
----------------	---

1. Il Comune con delibera di costituzione dell'Istituzione per i servizi sociali adotta gli adempimenti seguenti:
 - a) conferisce il capitale di dotazione, sostituito dai beni mobili ed immobili ed il capitale finanziario;
 - b) approva un apposito Regolamento per il funzionamento degli organi, delle strutture, degli uffici della Istituzione.
 - c) approva uno schema di Regolamento di contabilità;
 - d) dota l'Istituzione del personale occorrente al buon funzionamento e per il perseguimento degli scopi.
2. Il comune, con delibera del Consiglio comunale, determina le finalità e gli indirizzi della Istituzione per i servizi sociali, ai quali il Consiglio d'amministrazione della istituzione stessa dovrà conformarsi.

3. Il Consiglio comunale ha, altresì, l'obbligo degli adempimenti seguenti:
 - a) approvare gli atti fondamentali dell'Istituzione di cui all'elencazione dell'articolo 32 della legge 142 del 1990, salvo quanto non riferibile all'Istituzione stessa;
 - b) esercitare la vigilanza mediante l'apposito Assessore delegato ai servizi sociali e con l'intervento altresì, del Segretario Comunale, che relazioneranno al Consiglio comunale annualmente e quando si rendesse necessario;
 - c) Verificare, in Giunta prima e in Consiglio comunale poi, i risultati della gestione sulla base di apposita relazione di cui alla lettera b precedente;
 - d) provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali con il bilancio comunale.
4. L'Istituzione e, per essa, gli organi preposti, deve informare la propria attività ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Essa ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
5. il Revisore dei conti del Comune esercita anche le sue funzioni nei confronti dell'Istituzione per i servizi sociali.

Art. 41	AZIENDE SPECIALI
----------------	-------------------------

1. L'azienda speciale è Ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto, approvato dal Consiglio comunale.
2. Organi dell'azienda sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
3. Le proposte di nomina degli amministratori sono corredate da un curriculum, dal quale risultano una specifica esperienza e professionalità del candidato per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti e dall'accettazione sottoscritta della candidatura.
4. L'Azienda informa la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende speciali sono disciplinate dal proprio Statuto e dai propri Regolamenti.
6. il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Lo Statuto dell'Azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione e forme di controllo degli utenti sullo svolgimento dei servizi.

SEZIONE II^A	LE FORME ASSOCIATIVE DI GESTIONE
-------------------------------	---

Art. 42	CONVENZIONI
----------------	--------------------

1. Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi l'amministrazione comunale può stipulare apposite Convenzioni con altri Comuni, con la Provincia e la Comunità Montana.
2. La Convenzione deriva da un accordo delle parti che, assumendo la forma scritta, determina tempi, modi, soggetti, procedure e finanziamenti per la propria realizzazione.

3. Preparata e definita mediante opportune Conferenze di servizio tra le parti interessate, viene quindi sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale che delibera a maggioranza semplice dei presenti e dei votanti.

Art. 43	CONSORZI
----------------	-----------------

1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri Comuni e con la Provincia un Consorzio secondo le norme previste per le Aziende speciali dall'articolo 23 della legge 142 del 1990, in quanto compatibili.

2. Il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti la relativa convenzione unitamente allo Statuto del Consorzio.

3. Preparata e definita mediante opportune Conferenze di servizio tra le parti interessate, viene quindi sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale che delibera a maggioranza semplice dei presenti e dei votanti.

Art. 44	LA UNIONE E LA FUSIONE
----------------	-------------------------------

1. Per l'esercizio di una pluralità di funzioni e di servizi, il Comune può costituire una Unione tra uno o più Comuni contermini ciascuno con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, appartenenti alla stessa Provincia.

2. Può anche far parte dell'Unione non più di un Comune con popolazione fra i 5.000 e i 10.000 abitanti.

3. L'atto costitutivo ed il regolamento dell'Unione sono approvati con unica deliberazione dei singoli Consigli comunali, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

4. Sono organi dell'Unione il Consiglio, la Giunta e il Presidente, che sono eletti secondo le norme di legge relative alle finanze dell'unione ed ai rapporti finanziari con i Comuni.

5. Il Regolamento dell'Unione contiene l'indicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonché le norme relative alle finanze dell'Unione ed ai rapporti finanziari con i Comuni.

6. Entro 10 giorni dalla costituzione dell'Unione deve procedersi alla Fusione, a norma dell'articolo 11 della legge 142 del 1990. Qualora non si pervenga alla Fusione, l'Unione è sciolta.

7. Alla Unione di Comuni competono le tasse, le tariffe e i contributi sui servizi dalla stessa gestiti.

1. Se la natura e l'oggetto del servizio pubblico, in relazione alla dimensione socio economica del medesimo, ne consigliano l'esercizio associato con altri Comuni facenti parte della Comunità Montana, la gestione del servizio può essere affidato alla medesima.

2. L'affidamento avviene con deliberazione del Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti che determinerà, in accordo con gli organi competenti della Comunità Montana, i tempi, i modi e i costi della gestione delegata.

3. Il Comune usufruirà delle prestazioni tecniche anche nel campo della informatizzazione rese dai competenti uffici della Comunità Montana, formalizzando le relative procedure nelle forme indicate nel comma precedente.

TITOLO IV[^]	PARTECIPAZIONE POPOLARE, DIRITTI CIVICI E ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
CAPO I^o	LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. La partecipazione dei cittadini è assicurata attraverso il sostegno e la valorizzazione delle libere forme associative, la costituzione di organismi di consultazione, il diritto per i cittadini singoli ed associati di presentare all'Amministrazione istanze, petizioni e proposte intese sia a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, sia alla formazione dei Regolamenti comunali e provvedimenti amministrativi di interesse generale. La partecipazione è assicurata anche dall'indizione e attuazione di Referendum consultivi.

1. Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative, la loro costituzione e il loro potenziamento, quali strumenti di formazione dei cittadini.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, il Comune:

a) sostiene le attività e i programmi dell'associazionismo, anche mediante la stipulazione di convenzioni per la loro attuazione;

b) favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari interessanti l'associazionismo.

c) garantisce la presenza di rappresentanti delle libere forme associative negli organismi consultivi e di partecipazione istituiti dal Comune stesso;

d) mette a disposizione delle libere forme associative aventi sede nel territorio comunale le strutture e il personale occorrenti per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni, secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 55 del presente Statuto;

e) affida ad associazioni e a comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni, assegnando i fondi necessari, entro i limiti delle disponibilità finanziarie del Comune, il relativo rendiconto della spesa è approvato dalla Giunta.

f) favorisce la formazione di organismi a base associativa con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali asili nido e scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche e simili, da parte degli utenti dei predetti servizi che possono costituirsi in Comitati di gestione secondo le norme del Regolamento, che ne definisce le funzioni, gli organi rappresentativi e i

mezzi. I Comitati di gestione riferiscono annualmente della loro attività con una relazione che è inviata alla Giunta.

3. Gli interventi previsti dal presente articolo hanno luogo nei confronti di libere forme associative che presentino i seguenti requisiti: eleggibilità delle cariche, volontarietà dell'adesione e del recesso dei membri, assenza di fini di lucro, pubblicità degli atti e dei registri.

Art. 48	CONSULTAZIONI
----------------	----------------------

1. Soggetto della partecipazione è la Consulta popolare.
2. La Consulta è composta da cittadini del Comune in numero massimo di 30, eletti dal Consiglio comunale in rappresentanza delle singole contrade, frazioni e località, con rappresentanza proporzionale della minoranza e con votazione separata.
3. Alla Consulta popolare è attribuita la funzione di emettere pareri, non vincolanti, su questioni di interesse generale e collettivo, quando il Comune lo ritiene utile ed opportuno, o quando sia richiesto da un quinto dei componenti assegnati.
4. La consultazione è obbligatoria in occasione dell'approvazione del bilancio, dei piani regolatori generali e dei loro programmi di attuazione, nonché sulla proposta di Unione e Fusione di cui all'articolo 44 e su altri argomenti di particolare rilevanza ivi compresa la consultazione referendaria.
5. Per specifiche materie di settore, il Comune può consultare tutti quegli organismi e/o persone che, localmente, hanno una approfondita conoscenza delle materie stesse, al fine di integrare ed arricchire le proposte degli organi amministrativi del Comune con l'apporto di competenze specifiche.
6. La Giunta quando lo ritiene utile ed opportuno, può sentire la Consulta popolare ed il Consiglio comunale in riunione congiunta.
7. Il Regolamento disciplina la distribuzione dei rappresentanti per ciascuna frazione, contrada e/o località e le modalità di elezione della Consulta popolare, nonché l'organizzazione e il funzionamento degli organismi consultivi di cui al presente articolo.

Art. 49	PROCEDURA PER L'AMMISSIONE DI ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE
----------------	--

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare all'Amministrazione istanze, petizioni e proposte intese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Le richieste dovranno essere presentate per iscritto ed in duplice copia alla segreteria del comune che provvederà ad inoltrarle al Sindaco.
3. Il Sindaco affiderà le istanze, le petizioni e le proposte agli organi competenti per materia che, potendosi avvalere degli uffici e di contributi esterni, dovranno esaminare ed esprimere un parere sulla questione entro 60 giorni.
4. Il Sindaco attraverso la segreteria, dopo aver comunicato ai cittadini interessati l'iter della pratica, li informerà motivatamente per iscritto, nei 15 giorni successivi al parere

dell'organo competente, dell'esito del medesimo e dei successivi eventuali sviluppi procedurali con l'indicazione degli uffici preposti e responsabili.

5. Nel caso di istruttoria negativa, ne viene fornita al Sindaco motivata comunicazione ai soggetti interessati entro i 15 giorni successivi, mentre, nel caso di riscontro positivo, vengono anche indicati i futuri sviluppi procedurali con l'indicazione degli uffici preposti e responsabili.

Art. 50	DIRITTO DI INIZIATIVA POPOLARE
----------------	---------------------------------------

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei Regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio, per il tramite del Sindaco, di proposte redatte rispettivamente in articoli o in uno schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un decimo della popolazione risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

- a) revisione dello Statuto;
- b) tributi e bilancio;
- c) espropriazioni per pubblica utilità.

4. Le firme debbono essere autenticate nei modi di legge.

5. L'attestazione della residenza dei sottoscrittori può risultare anche da certificato collettivo che il competente ufficio comunale è tenuto a rilasciare.

6. La Giunta esprime parere sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio comunale, entro il termine di 90 giorni.

7. Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta di iniziativa entro 60 giorni dalla presentazione della relazione alla Giunta.

8. Ove il Consiglio non vi provveda entro il termine di cui al precedente comma, ciascun Consigliere ha facoltà di chiedere il passaggio alla votazione finale entro 30 giorni. Scaduto quest'ultimo termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale.

Art. 51	REFERENDUM CONSULTIVI
----------------	------------------------------

1. Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa è prevista l'indizione e l'attuazione di Referendum consultivi tra la popolazione comunale in materia esclusiva competenza locale.

2. Sono escluse dal Referendum le materie concernenti: tributi locali, atti di bilancio, norme statali e regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l'Ente e, per 5 anni, la materie già oggetto di precedenti Referendum con esito negativo.

3. L'iniziativa del Referendum può essere presa dal Consiglio comunale con voto favorevole di almeno i 2 terzi dei consiglieri assegnati o da un terzo del corpo elettorale.

4. al Consiglio comunale compete il giudizio tecnico di ammissibilità dei referendum proposti dai cittadini, procedendo: alla verifica della regolarità della presentazione delle firme, all'ammissibilità per materia, considerate le limitazioni del precedente secondo comma e al riscontro della comprensibilità del quesito referendario.
5. Il Consiglio, ove nulla osti, indirà il Referendum, rimettendo gli atti alla giunta comunale per la fissazione della data entro e non oltre 90 giorni.
6. Nel caso in cui il Consiglio comunale per motivi di legittimità si pronunci per il rigetto della proposta referendaria o per il parziale accoglimento, dovrà assumere apposita deliberazione con la maggioranza assoluta dei propri componenti.
7. Le modalità operative per la consultazione referendaria formeranno oggetto di apposito disciplinare che, approvato dal Consiglio comunale, verrà successivamente depositato presso la segreteria, a disposizione dei cittadini interessati.
8. Il referendum, non sarà valido se non vi avrà partecipato oltre il 50 per cento degli aventi diritto.
9. I referendum possono essere revocati o sospesi, con motivata deliberazione del Consiglio comunale assunta a maggioranza assoluta dei componenti, quando l'oggetto del loro quesito non abbia più ragion d'essere o sussistono degli impedimenti temporanei.
10. i Referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto

CAPO II^A	DIRITTI CIVICI E ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
----------------------------	--

Art. 52	DIRITTI D'ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI
----------------	--

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento di cui al comma 7 del presente articolo in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Anche in presenza del diritto alla riservatezza, il Sindaco deve garantire ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per definire i loro interessi giuridici.
3. Il Sindaco ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni di legge.
4. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'amministrazione comunale o comunque dalla stessa utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

5. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi nei modi e con i limiti indicati dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione. Salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di misura.

6. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve riguardare documenti formati dall'amministrazione comunale o da questa detenuti stabilmente.

7. il regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione; disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame e di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.

8. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi soltanto nei casi e nei limiti stabiliti dal presente articolo.

9. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, il Comune assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi degli Enti alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.

10. Le Aziende e gli Enti dipendenti del Comune hanno l'obbligo di informare la loro attività a tali principi.

Art. 53	IL DIRITTO DI INFORMAZIONE PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
----------------	---

1. Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, riconosciute con D.M. ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 13 agosto 1988 numero 395 ed esistenti con proprie strutture formalizzate nel territorio comunale hanno diritto di informazione sulle materie di cui all'articolo 18 del D.P.R. 1 febbraio 1986 numero 13 e l'articolo 29 del D.P.R. 13/5/1987 numero 268.

2. Il diritto di informazione non esclude quello di contrattazione previsto dagli articoli 3 e 14 della legge 29 marzo 1983 numero 93 e reso esecutivo con le disposizioni degli articoli 25, 26 e 27 del D.P.R. 268 del 1987 e dai successivi accordi collettivi recepiti con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 54	PARERI DEL SEGRETARIO E DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI
----------------	--

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio devono essere richiesti i pareri in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile nonché sotto il profilo della legittimità ai sensi dell'articolo 53 della legge 142 del 1990.

2. Il parere del responsabile di ragioneria non è richiesto quando l'atto non comporti alcuna spesa e non può produrre effetto alcuno sul bilancio.

Art. 55	CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DEI VANTAGGI ECONOMICI
----------------	--

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati sono subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte del Consiglio comunale, dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione deve attenersi. In particolare il Comune partecipa anche con agevolazioni di carattere economico e/o strutturale, alla promozione di attività produttive sul territorio che abbiano rilevanza sociale e/o occupazionale.

2. L'effettiva osservanza di detti criteri e modalità deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 56	TERMINI DEL PROCEDIMENTO
----------------	---------------------------------

1. Tutti i procedimenti che conseguono obbligatoriamente ad un'istanza o che debbono essere iniziati d'ufficio sono conclusi con l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Il termine per l'adozione dell'atto finale, salva diversa statuizione di legge o Regolamenti, è di 60 giorni decorrenti dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad istanza di parte. Qualsiasi atto interlocutorio interrompe il termine ad istanza di parte. Qualsiasi atto interlocutorio interrompe il termine di cui sopra che inizierà la nuova decorrenza dalla data di ricevimento di atti, chiarimenti ed elementi eventualmente richiesti o necessari.

Art. 57	PUBBLICITAZIONE ED ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI
----------------	--

1. Lo Statuto, le deliberazioni, le ordinanze, i manifesti e gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico sono affissi all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni non soggette a controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione.

TITOLO V^	ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE
CAPO I^	LA GESTIONE E IL CONTROLLO FINANZIARIO ECONOMICO

Art. 58	FINANZA LOCALE
----------------	-----------------------

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.

2. Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 59	BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
----------------	--

1. Il Comune delibera entro il 31 ottobre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico finanziario.

2. Il bilancio è corredato di una relazione revisionale e programmatica di un bilancio pluriennale, di una durata pari a quella della Regione Abruzzo.
3. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione del responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine alla copertura finanziaria.
5. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio, secondo le disposizioni del regolamento.
6. Al conto consultivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime la valutazione di efficacia dell'adozione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
7. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 60	REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
----------------	--

1. Il Consiglio comunale elegge il revisore del conto, scelto ai sensi dell'articolo 57 della legge 142 del 1990. Ad esso si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del Codice Civile. Dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile una sola volta.
2. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune e può depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi comunali. Ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta.
3. Il Revisore collabora con il Consiglio comunale nella funzione di controllo e di indirizzo; esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
4. Il Revisore esercita altresì, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la revisione della contabilità economica. La relazione di cui al comma precedente è corredata da una parte economica che esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

TITOLO VI^A	FORME DELLA COLLABORAZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA
------------------------------	--

Art. 61	I PRINCIPI DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA
----------------	--

1. Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la coordinazione dei Comuni e delle Province, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.
2. Il Comune e la Provincia congiuntamente concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni e provvedono per quanto di propria competenza alla loro specificazione ed attuazione.

3. Il comune con la collaborazione della Provincia può,ove lo ritenga utile e necessario, sulla base di programmi della Provincia stessa, attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse sia nel settore economico,produttivo, commerciale e turistico,sia in quello sociale, culturale e sportivo.

4. Per la gestione di tali attività ed opere il Comune d'intesa con la Provincia può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previsti dall'articolo 38 del presente Statuto.

TITOLO VII^	ATTIVITA' REGOLAMENTARE
--------------------	--------------------------------

Art. 62	I REGOLAMENTI COMUNALI
----------------	-------------------------------

1. Per l'attuazione dei principi del presente Statuto il Comune adotta i seguenti regolamenti:

- a) Regolamento interno del Consiglio e della Giunta;
- b) Regolamento per la partecipazione e l'accesso agli atti;
- c) Regolamento per gli uffici.

Art. 63	LIMITI DEI REGOLAMENTI
----------------	-------------------------------

1. I regolamenti di cui al precedente articolo, ed in generale ogni Regolamento adottato dal Comune,incontrano i seguenti limiti:

- a) non possono contenere disposizioni che siano in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i Regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
- b) la loro efficacia è limitata nel territorio comunale;
- c) non possono contenere norme di carattere particolare;
- d) Non possono avere efficacia retroattiva, salvo i casi di deroga espressa motivata da esigenze di pubblico interesse;
- e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione esplicita o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti ovvero in quanto il nuovo regolamento regoli un'intera materia già disciplinata dal Regolamento anteriore.

Art. 64	FORMAZIONE ED ESECUTIVITA' DEI REGOLAMENTI
----------------	---

1. I Regolamenti sono adottati dal Consiglio ai sensi dell'articolo 32 comma 2 lettera a della legge 142 del 1990,salvo i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta.

2. I Regolamenti devono essere pubblicati due volte all'Albo Pretorio: una prima dopo il provvedimento approvativi dello stesso, ai sensi dell'articolo 47 comma 1 della legge 142 del 1990; una seconda, da effettuarsi per la durata di 15 giorni dopo i prescritti controlli ed approvazioni.

3. Essi diventano esecutivi dopo 10 giorni dalla seconda pubblicazione.

1. Il regolamento del Consiglio e della Giunta è fondato sui principi indicati nel presente Statuto ed altresì sulle seguenti finalità:

- a) garanzia per ciascun Consigliere ed assessore per la miglior conoscenza dei dati occorrenti per lo svolgimento della sua attività;
- b) diritti di ciascun Consigliere ed assessore di esprimere compiutamente il proprio pensiero e libertà di espressione di voto sulle questioni controverse nei modi e nei tempi stabiliti dal Consiglio comunale;
- c) rimedi contro ogni forma di elusione di tali principi che si traduca nell'impedimento al libero svolgimento delle attività e al conseguimento delle decisioni in tempi reali;

2. Il Regolamento per la partecipazione ed il diritto d'accesso:

- a) è diretto ad impegnare il maggior numero di cittadini, le categorie sociali e le espressioni degli interessi diffusi, in modo reale ed efficace, nelle decisioni comunali ed a consentire agli Organi ed Uffici Comunali di conoscere con immediatezza ed in modo costante gli orientamenti effettivi della cittadinanza;
- b) disciplina il diritto di accesso agli atti e ai documenti ed individua il responsabile dell'istruttoria e del provvedimento finale e determina il termine entro cui ciascun tipo di procedimento deve concludersi.

3. Il Regolamento per gli Uffici:

- a) Disciplina la materia del personale e l'esercizio delle funzioni;
- b) Tende alla valorizzazione del lavoro e al riconoscimento dei meriti, all'accertamento delle responsabilità;
- c) Disciplina il procedimento amministrativo e assicura l'accesso dei cittadini ai documenti anche in attuazione dei principi stabiliti nella legge 7/8/1990 numero 241.

4. Esso disciplina altresì:

- a) La dotazione organica del personale e le procedure di assunzione;
- b) L'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- c) Le modalità di funzionamento della Commissione di disciplina;
- d) Le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne di cui all'articolo 36 del presente Statuto.

TITOLO VIII^A	NORME TRANSITORIE E FINALI
--------------------------------	-----------------------------------

Art. 66	MODIFICHE ALLO STATUTO
----------------	-------------------------------

1. Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta del Consiglio comunale non può essere rinnovata se non decorso almeno un anno dalla deliberazione di reiezione.

1. Il presente Statuto e le norme integrative o modificative dello stesso entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
2. Il Segretario Comunale appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione di entrata in vigore.